

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura,

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 3291390874, in persona dell'Avv. Alessandro Corradi, Presidente e legale rappresentante pro-tempore e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

l'Avv. Dario Gulizia, C.F. **GLZDRA84T25C351W**, con studio in Catania via Musumeci 171 , P.IVA 05428770878, di seguito chiamato "professionista";

FRESO ATTO del credito vantato dalla Sidra nei confronti del sig. [REDACTED] di € 10.710,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a fronte della fornitura del servizio idrico - [REDACTED];

RILEVATO CHE è interesse della Sidra recuperare il superiore credito;

CONSIDERATO CHE l'avvocato è iscritto, regolarmente, all'albo dei legali di fiducia della società, nonché di essere in possesso di polizza assicurativa n.

[REDACTED], stipulata con la UnipolSai Assicurazioni S.p.a., con massimale pari a € 350.0000,00 per la responsabilità civile contro i rischi professionali;

RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi" approvato dal CdA della Sidra in data 26/05/2017, si ritiene opportuno affidare l'incarico all'avvocato di cui in epigrafe;

le parti convergono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) Oggetto – La Sidra conferisce al professionista l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa, dando mandato di agire per il recupero del credito con l'azione processuale ritenuta più opportuna.

All'uopo, la Sidra ha fornito al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art.2) Accettazione - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.3) Incompatibilità - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna

delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.4) Modalità - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con dili-

genza; è facoltà del professionista potersi avvalere di collaboratori di studio.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori en-

trino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere consi-

derati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi

forma e mezzo.

Il professionista, oltre a svolgere le prestazione attenenti al mandato di pa-

trocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare,

preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando al-

trarsi l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio conta-

bile OIC 31 – passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli oppor-

tuni adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti

gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni

all'indirizzo pec della società sidraspa@postacertvodafone.it, dello stato e

corso dell'iter procedimentale istaurandosi; fornire, senza alcuna spesa ag-

giuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e

giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da

tenere da parte della Società; predisporre eventuale atto di transazione del-

la vertenza motivatamente proposta e vantaggiosa per la Società.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria

presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragione-

volmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di

difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per

l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verifica conteggi imposta di registro atti giudiziari ...) e prevenire pregiudizi per la Sidra.

Art.5) Durata - Il presente contratto avrà durata temporale strettamente necessaria alla durata del procedimento giudiziale, nonché l'eventuale fase del recupero delle spese legali.

Art.6) Compenso - Il compenso (oltre IVA e CPA) è determinato secondo tutti parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 rispetto al valore del credito da recuperare. Qualora il valore della controversia dovesse aumentare, anche per effetto di eventuali domande riconvenzionali, interventi in causa di terzi, riunione di procedimenti e/o per altre cause, il compenso concordato non sarà soggetto di rideterminazione, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'avvocato ed il diritto al compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata. La diminuzione del valore dichiarato, anche in ipotesi di transazione, comporterà la rideterminazione del compenso in base a tale variazione.

In caso di liquidazione giudiziale di spese legali in favore della Sidra ed a carico della controparte, in misura superiore al compenso come sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista.

Le parti concordemente convengono che le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi comprensive di ogni ragione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato, bolli, spese di consulenza tecnica di ufficio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico della Sidra e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata al professionista a semplice sua richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta scritta.

Se nell'esecuzione dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti tecnici di parte o di uno specialista, il professionista avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza, dovendo questa società provvedere alla sua nomina.

È previsto un acconto per le spese legali da sostenere per la fase introduttive del giudizio.

Art.7) Tracciabilità flussi finanziari - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.8) Risoluzione - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/o per forza maggiore.

Art.9) Privacy - Il professionista, ai fini applicativi del d.lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali

trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù della Legge 196/2003 ss.mm.ii.

Art.10) Modello 231 - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.11) Foro competente - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.12) Registrazione - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art.13) Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

Avv. Dario Gulizia f.to

Avv. Alessandro Corradi f.to

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

Art.8) Risoluzione; Art.9) Privacy Art. 10) Modello 231; Art.11) Foro competente

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

Avv. Dario Gulizia f.to

Avv. Alessandro Corradi f.to

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su numero 7 facciate e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s), del D. Lgs. 82/2005, Codice di Amministrazione Digitale.

SIDRA S.P.A. (F.to Avv. Alessandro Corradi in modalità elettronica)

Il Professionista (F.to Avv. Dario Gulizia in modalità elettronica).